

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Dei comuni aderenti al distretto di Polizia Locale PD1A
D.G.R.V. n. 2350 del 08.08.2008**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Urbana per l'intero territorio comunale, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e senza distinzione di destinazione urbanistica. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Grantorto, sono regolati comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana si propone di assicurare nel territorio comunale di Grantorto, uniformemente a tutti gli altri Comuni associati ed aderenti al Distretto di Polizia Locale PD1A (D.G.R.V. n. 2350 del 08.08.2002), l'applicazione di leggi e regolamenti statali e regionali, nell'interesse generale dell'ambiente cittadino e regola le norme in materia di:

- a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b. occupazione di aree e spazi pubbliche;
- c. quiete pubblica e privata;
- d. protezione e tutela degli animali;
- e. commercio ed esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri Funzionari ed Agenti che, a norma di legge, ed hanno l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

3. Ad ogni limitazione ai pubblici ufficiali in merito agli accertamenti relativi al comma 2 sarà applicata la sanzione prevista per il presente articolo.

4. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

5. *Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150*

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

2. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;

3. i parchi ed i giardini pubblici nonché il verde pubblico in genere;

4. i monumenti storici, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

5. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

6. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

7. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

Art. 5 Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorre conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con apposita istanza, indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, ai sensi di legge.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per eguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il rilascio e la validità dei taluni titoli potrà essere subordinato:

- a. Ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia assicuratrice di sua libera scelta;

- b. Collaudi statici o relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti nell'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente;
 - c. Al deposito di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nel rispetto della normativa vigente
7. Con provvedimenti autorizzativi successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 6 Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

1. Salve diverse disposizioni di legge, le autorizzazioni comunali:
 - a. possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
 - b. possono essere revocate quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
 - c. devono essere revocate in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
2. Si intende decaduto il titolo:
 - a. quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
 - b. quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
 - c. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
3. Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.
4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 7 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto della vigente normativa;
 - b. danneggiare monumenti, strutture ed edifici pubblici o privati muri sulla pubblica via, anche con scritte e/o disegni; è fatto altresì divieto di collocare scritte, insegne, pubblicità in lingua straniera su aree pubbliche o visibili da aree pubbliche, salvo siano in lingua comunitaria, accompagnate da traduzione in italiano; è prevista comunque la possibilità di esporre scritte o insegne in dialetto veneto; il divieto di cui al presente comma non si applica alle scritte esposte prima dell'approvazione del presente regolamento;
 - c. rimuovere, manomettere, o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta ed altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità nonché sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti senza il permesso dell'Autorità comunale;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere, appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f. effettuare pubblicità mediante affissione e/o apposizione di manifesti, compresi i manifestini matrimoniali, sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro luogo o struttura non autorizzata, ovvero sul parabrezza o sul lunotto e su tutte le parti dei veicoli in genere, nonché sostare con veicoli destinati a pubblicità (veicoli vela) su pubblica via o in vista di essa, senza autorizzazione;
 - g. depositare ed abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico, qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro;
 - h. gettare riso, coriandoli, pasta, petali di fiori, etc., in occasione di cerimonie, sul territorio comunale, salvo deroghe autorizzate con la previsione di pulizia dei luoghi;
 - i. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici;
 - j. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 14;
 - k. compiere su suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualunque genere;
 - l. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui monumenti, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi,
 - m. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi liquidi;
 - n. impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - o. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, attività di accattonaggio e/o mendicizia molesta, svolgere atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - p. consumare bevande alcoliche in lattina o bottiglia negli spazi pubblici o aperti al pubblico e/o depositarne i vuoti sempre su aree e spazi aperti al pubblico; è prevista la deroga per gli spazi posti nelle immediate

- vicinanze di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande o in occasione di particolari manifestazioni pubbliche quali Sagre, Fiere, Feste, ecc;
- q. esercitare attività di meretricio su strade, spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2 c. 1 del C.d.S.;
 - r. fermarsi anche temporaneamente ed intrattenersi a concordare e contrattare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o aree pubbliche o aperte al pubblico, così come definite dall'art. 2 c. 1 del C.d.S.;
 - s. accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni e a mt. 200 dalle pubbliche vie, anche se solo di legna, o gettare oggetti accesi nelle strade, cestini e cassonetti, e comunque nei luoghi di passaggio pubblico, nonché bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale. Sono escluse particolari manifestazioni con specifica deroga autorizzata nonché i barbecue e i camini da giardino ad uso domestico;
 - t. sparare mortaretti o altri simili apparecchi esclusa la notte di Capodanno;
 - u. fare uso durante i festeggiamenti di carnevale e la sfilata di carri allegorici di bombolette spray schiumogene;
 - v. sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, gas di scarico veicoli, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia;
 - w. scaricare e depositare anche temporaneamente qualsiasi materiale sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale in ordine ai luoghi appositamente destinati ove poter svolgere la suddetta attività;
 - x. depositare cicli, carrozzette, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio alla viabilità;
 - y. giocare al pallone o svolgere altri giochi nelle aree verdi e nei giardini pubblici. Nei luoghi ove ciò sia consentito, il gioco dovrà cessare dalle ore 21.00 nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre.

2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi a) - e) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100
3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi f) - o) e r) - v) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150
4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi o) e q) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: Euro 500

Art. 8 Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
- a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità Comunale;
 - b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d. procedere ad innaffiare i vasi di fiori o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulle aree pubbliche;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento del suolo pubblico.
2. È inoltre fatto obbligo di segnalare opportunamente le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti, verniciati o lubrificati di fresco.
3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 9 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche ed aperte al pubblico, per alloggiare o pernottare in caravan, tende, sacchi a pelo, coperte o carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.
2. Il Sindaco può autorizzare comunque la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.
3. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate, anche in aree private, per carenza dei requisiti minimi di sicurezza, d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.
4. Qualora si verificano occupazioni all'interno di aree sia pubbliche che private, le cui caratteristiche sono in contrasto con i requisiti previsti dal comma precedente, il Sindaco potrà ordinare lo sgombero e l'abbandono immediato di dette aree abusivamente occupate unitamente alle proprie cose.
5. In caso di inosservanza all'ordine di sgombero ed abbandono entro il termine fissato, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica.
6. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
7. da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 10 Insozzamento insudiciamento del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato, per non provocarne l'insozzamento e/o l'imbrattamento del suolo, gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, non escluso soddisfare i propri bisogni fisiologici, sugli spazi, aree e vie pubbliche nonché private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi;

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di idonea capacità per il deposito dei rifiuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via (stessa), di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi **o area pubblica/privata soggetta al pubblico transito** sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, **in caso di neve e/o ghiaccio lo sgombero, la pulizia, la messa in sicurezza dovrà avvenire entro le ore 09,00 della mattina. Le ringhiere, le inferriate ed i serramenti privati prospicienti l'area di pubblico transito saranno tenuti in buono stato d'uso e di sicurezza in modo da evitare qualsiasi pericolo o incomodo per i passanti. Le botole e le caditoie devono essere adeguatamente protette e chiuse**
6. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti e allo scadere del termine di validità della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne da qualsiasi manomissione e/o danneggiamento.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili limitrofi alla pubblica via collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
8. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di adeguata capacità e provvedere costantemente al loro svuotamento.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Gli stessi saranno conferiti secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo a chiunque di non ostacolare o rendere disagiata le operazioni di raccolta dei rifiuti con la sosta di auto o quant'altro.
13. Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi 2° e seguenti del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100
14. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sostituzione al pagamento della sanzione pecuniaria con l'ammissione ad eseguire lavori a favore del Comune di Grantorto e/o Enti convenzionati, prestazioni consistenti nell'assolvimento di lavori volontari d'interesse pubblico vantaggiosi per la collettività per qualità e quantità corrispondenti al valore della sanzione.
15. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista, ai sensi dell'art. 3, c. 6° della L. 15 luglio 2009, n. 94 la sanzione amministrativa: di Euro 500

Art. 11 Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati in idonei sacchi, nei giorni e negli orari previsti dall'apposito regolamento.
2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori privati all'uso forniti e predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
3. I rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici, gli imballaggio o altri oggetti simili non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori privati o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dall'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ovvero essere altresì conferiti nell'apposito centro di raccolta comunale, ove esistente.
4. E' vietato depositare i rifiuti davanti alla propria abitazione (abituale residenza o domicilio) fuori dai giorni e dagli orari stabiliti dall'apposito regolamento.
5. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 12 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 13 Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco o dal Regolamento comunale di igiene e sanità, e/o rurale.
2. Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
3. I veicoli carichi di materiali di facile dispersione, concime, o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria.
4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 14 Sgombero della neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti per scivolamento, oltre il filo delle gronde, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando Polizia Locale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento dei mezzi pubblici compresi quelli della raccolta dei rifiuti.
8. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 15 Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro, dell'immagine urbana e del patrimonio storico-urbanistico, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, viali, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico all'interno del centro, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e pulizia da manifesti e quant'altro, nonché hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venticinque anni alla loro manutenzione e/o rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni dieci anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato di cui agli artt. 676 e 677 del C.P., qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 16 Obbligo installazione cassette postali e indicazione generalità

1. In tutti gli edifici mono o plurifamiliari, ovvero adibiti ad altro uso devono essere installate, a cura e spese dell'interessato, cassette postali, che devono essere raggruppate in un unico punto di accesso, così come previsto dal D.M.C del 09.04.2001 pubblicato su G.U. nr. 95 dl 24.01.2001. Le cassette devono essere poste al limite della proprietà, sulla pubblica via e comunque in luogo liberamente accessibile, devono recare ben visibile l'indicazione del nome e cognome di chi ne fa uso. Così come sui campanelli degli edifici, salvo deroghe per comprovati e giustificati motivi.
2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 25 a Euro 150 pagamento in misura ridotta di Euro 50

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 17 Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. danneggiare la vegetazione;
 - b. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d. calpestare le aiuole;
 - e. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
 - f. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
2. per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 18 Disposizioni sul verde privato

3. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della sicurezza della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, anche a seguito di avverse condizioni metereologiche.
5. I proprietari di aree verdi hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose pulite e sfalciate. La disposizione vale anche per il verde condominiale e per le aree di cantiere.

6. Le aree libere in zone residenziali e in zone lottizzate devono essere sfalciate periodicamente, in modo da evitare insediamento di insetti, ratti ed altri animali infestanti.
7. Le recinzioni di fondi o comunque di proprietà private confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico transito, devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di m. 2,50.
8. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 19 Pulizia Fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, nonché la sponda di pertinenza dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

TITOLO IV OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 20 Disposizioni generali

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c. i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 1, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità comunale può imporre al titolare della concessione, ulteriore e specifiche prescrizioni, in base alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
4. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 2.
5. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo quelle definite occasionali.
6. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 21 Specificazioni tipologie di occupazione

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 20 si distinguono in:
 - a. occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando hanno durata complessiva inferiore ad un giorno e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - b. temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di oltre una giornata, o abbiano scopo anche indiretto, di lucro, ovvero rivestano esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - c. stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d. annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Art. 22 Domande per l'occupazione del suolo.

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco almeno 10 gg. prima, indicando nella medesima l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa, allegando planimetria indicante l'ingombro e l'esatta ubicazione del luogo interessato.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre al rispetto delle norme del Codice della Strada, al versamento della tassa T.O.S.A.P. prevista.
3. L'occupazione non potrà avvenire prima del rilascio della concessione.

4. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 23 Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco, apposita richiesta di concessione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse architettonico e ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati previo sopralluogo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. Per l'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali si rinvia all'apposito regolamento.
9. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 24 Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale, e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, e in mancanza di esso su aree preliminarmente determinate dall'Amministrazione comunale

Art. 25 Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento dell'apposita tassa, per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, tavoli e sedie, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali. Nel titolo può, inoltre, essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati giorni e/o orari o quando i locali sono chiusi.
5. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 26 Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. E' vietata, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali di Edilizia, sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e sull'Occupazione degli Spazi Pubblici o soggetti a pubblico passaggio, l'installazione di insegne, targhe, vetrine o bacheche, sorgenti luminose di qualsiasi tipo, striscioni, stendardi, bandiere/erine ed altri mezzi pubblicitari senza l'autorizzazione del Comune. Gli uffici competenti potranno comunque negare l'autorizzazione per l'installazione di quanto sopra quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati o risulti offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Le insegne, le targhe, le vetrine e le bacheche potranno essere installate:

4. totalmente in area privata se non aperta al pubblico;
5. su facciate degli edifici prospiciente spazi aperti al pubblico a condizione che non abbiano sporgenze superiori a cm. 10;
6. lungo le Vie su strutture autonome a condizione che non sporgano sulle pertinenze della strada;
7. su piazze o aree aperte al pubblico se si riterranno di volta in volta autorizzabili tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche, dell'ingombro, dell'interesse generale, dell'ubicazione e della località.
8. Sono comunque vietate le sorgenti luminose esclusivamente di colore rosso, giallo e verde intermittente e quelle che producono abbagliamento, con intensità luminosa maggiore di 100 candele per mq., se dirette verso aree di pubblico transito. Fuori dai centri abitati si applicano le disposizioni previste dal Regolamento di Esecuzione del C.d.S.
9. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità
10. L'installazione di insegne e striscioni pubblicitari, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata o aree di pubblico passaggio, dovrà essere eseguita ad un'altezza non inferiore a metri cinque e cinquanta dal suolo.
11. L'affissione dei manifesti dovrà avvenire negli spazi appositamente predisposti. Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, abbiano determinate caratteristiche in armonia con esigenze ambientali, nonché disporre divieti ad installare materiale pubblicitario in particolari ambiti territoriali.
12. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 27 Occupazioni di altra natura

1. La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica concessione, non è consentita, ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate, anche temporaneamente, alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
3. Salvo deroghe per particolari periodi o manifestazioni pubbliche, in tutto il centro storico, non è consentita in alcun modo l'occupazione con cavalletti, trespoli e treppiedi, collocati a terra all'esterno di un pubblico esercizio o di una attività commerciale, finalizzati alla promozione pubblicitaria di tali aziende i quali, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non ha carattere di vincolo permanente con il suolo.
4. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 28 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. La concessione deve essere richiesta almeno sette giorni prima.
2. L'amministrazione comunale, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo istanze presentate successivamente.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 29 Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di concessione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
4. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 30 Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi.

1. Le occupazioni di suolo, previo eventuale pagamento dell'apposita tassa, all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari, possono essere autorizzate o concesse con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene.
2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di un metro dal suolo.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 31 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità ovvero quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, l'ente del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al competente ufficio comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'amministrazione Comunale

può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. L'intervento finale di rifacimento del manto stradale, a seguito degli interventi manutentivi, non può ricoprire una superficie inferiore all'intera corsia di marcia o quantomeno un metro di larghezza su entrambi i lati oggetto d'intervento. Il raccordo tra nuovo manto ed asfalto esistente deve essere realizzato a perfetta regola d'arte e privo di sconnessioni.

4. Quando l'intervento è caratterizzato dall'insediamento di un cantiere stradale ai sensi dell'art. 21 del vigente Codice della Strada, la ditta esecutrice dei lavori e per essa gli operai in attività presso lo stesso cantiere, deve provvedere al collocamento di idonea segnaletica stradale di prescrizione indicante i lavori in atto, adottando tutte le cautele e collocando idonei ripari atti ad impedire che strumenti di lavoro, schegge, detriti, polvere, colori o quant'altro, possano costituire pericolo per l'incolumità dei passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

5. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 32 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via, è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 50. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

2. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al punto 1, di evitare le operazioni che possano provocare lo spandere di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo, l'emissione di polveri, e comunque di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

3. La concessione di cui al punto 1, è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

4. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 33 Occupazioni per traslochi

1. Chi in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare apposita istanza in duplice copia almeno 7 giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 34 Installazione di tende solari

1. E' vietata l'installazione su aree pubbliche o private aperte al pubblico di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune. Le tende solari ed i loro accessori, o strutture simili sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio sono ammesse se ricadenti su spazi pedonali:

a condizione che comunque non limitino la visibilità o costituiscano ostacolo per il traffico;

con sporgenza non superiore a metri 1,50;

con un'altezza dell'orlo inferiore non inferiore a metri 2,20;

2. L'esposizione di tende sporgenti su spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio può venire vietata qualora ostino ragioni di decoro edilizio od ambientale.

3. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, gli uffici competenti stabiliscono caso per caso se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza alla circolazione.

4. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

5. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone e alla circolazione.

Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo, sesto comma del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 35 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 36 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Art. 36 Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

2. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
3. è vietato esercitare l'attività itinerante nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nella zona del centro storico e del centro abitato tutelata da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse salvo deroghe in particolari periodi e manifestazioni pubbliche (Fiere, Sagre, Feste, ecc...);
4. non è consentito sostare nello stesso punto per più di due ore nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 250 metri dal punto precedentemente occupato;
5. a salvaguardia della quiete pubblica e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri e luoghi di culto, salvo deroghe;
6. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici pubblici e a metri 200 dai centri di raccolta di rifiuti;
7. l'attività può essere esercitata dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
8. sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.
9. Il Sindaco con propria ordinanza, potrà vietare o autorizzare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone e in occasione di particolari eventi.
10. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 37 Fiere e mercati

1. Le manifestazioni fieristiche ed i mercati saranno tenuti nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati.
2. Il rilascio della concessioni per la relativa occupazione del suolo pubblico sono demandate all'ufficio comunale designato.

Art. 38 Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. Al fine dell'esercizio dell'attività è necessaria la preventiva comunicazione all'Ufficio Polizia Locale, con l'allegata autorizzazione rilasciata dal comune di residenza. Il comune provvederà a rilasciare apposito Nulla Osta con eventuali prescrizioni.
2. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA

Art. 39 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o disturbo ai vicini.
2. Le eventuali segnalazioni dovranno essere verificate dall'ARPAV previo accertamento di primo livello da parte degli uffici competenti.

Art. 40 Attività professionali rumorose

1. In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli, scalpelli ed altre apparecchiature similari azionate meccanicamente, come pure l'uso di ruspe, scavatrici e di altre macchine operatrici in genere azionate da motore a scoppio, nonché di ogni altra apparecchiatura fonte di rumori o vibrazioni, deve essere limitato ai giorni feriali e festivi come di seguito:
 - a. nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre
 - b. nei giorni feriali :dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 14.00;
 - c. nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 16.00;
 - d. nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile
 - e. nei giorni feriali : dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 14.00;
 - f. nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
2. Nei casi di comprovata necessità e di pubblico interesse il Sindaco può stabilire l'uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni ed orari diversi.
3. Le macchine operatrici azionate con motore a scoppio devono fare uso di un efficiente dispositivo silenziatore.
4. Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e artigianato.
5. I laboratori artigianali e le attività di vendita all'ingrosso possono insediarsi previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata dopo aver sentito gli uffici comunali di volta in volta ritenuti competenti e la locale U.L.S.S. Qualora l'attività artigianale ricada tra quelle per le quali è previsto il certificato di prevenzione incendi, questo dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione.
6. La natura ed il grado di intensità dei rumori con provenienza da qualsiasi genere di edificio che producono effetti sonoro verso l'esterno e che sono causa di disturbo alla quiete pubblica, verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati, eventualmente con l'intervento dei competenti uffici dell'U.S.S.L. n. 15 e/o dell'ARPAV. , le spese per i rilievi fonometrici saranno a carico del trasgressore, qualora superino i limiti previsti. Con propria motivata ordinanza su proposta degli uffici competenti il Sindaco ha la facoltà di far cessare le emissioni di rumori di qualsiasi genere o di imporre l'adozione di mezzi o sistemi atti a ridurre i rumori. Ulteriori attività rumorose potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, che potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.
7. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 41 Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni acustiche e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 7.00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e delle Unità Sanitaria Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 42 Attività rumorose vietate

1. In particolare nei centri abitati sono vietate le seguenti attività:
 - a. le grida dei venditori di merci in genere;
 - b. la pubblicità sonora;
 - c. l'uso di amplificatori sonori in genere anche se all'interno di attività commerciali e Pubblici Esercizi;
 - d. il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori;
 - e. la messa in moto di autocarri, anche ad uso specifico, per riscaldamento motori e/o manutenzione celle frigorifere;
 - f. il taglio della vegetazione su area privata al di fuori dei limiti di orario stabiliti dall'art. 40.
2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Sindaco e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità, somministrazione di alimenti e bevande e tutela della quiete pubblica.
3. Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.
4. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 100 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 43 Segnalazioni sonore e sirene

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.
3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 44 Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
2. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro tre minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
3. congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi su parti prospicienti la pubblica via o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della Polizia.
4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 45 Rumori, vibrazioni, esalazioni

1. Gli impianti e i macchinari non debbono a causa del rumore diffusi nell'aria attraverso i muri o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia ai vicini.
 2. A tale fine si dovrà tenere conto, nell'ubicazione e nel collocamento delle macchine, delle porte o finestre e della natura delle strutture murarie e della copertura.
 3. Dovrà essere evitato in modo assoluto che nelle fondazioni del fabbricato si ripercuotano vibrazioni, siano esse dovute a colpi a fondo od a qualsiasi altra causa.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 46 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o altre manifestazioni, deve darne avviso al Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione stradale o interessino la viabilità, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i cortei funebri.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 47 Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche da gioco, per biliardi od altri giochi leciti, e i titolari di circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 8.00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. È fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Per motivi di pubblica sicurezza il Sindaco può ordinare anche la sospensione dell'attività.

5. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 48 Trasporto di oggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti e voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 25 a Euro 150 pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 49 Rovinio di parti od accessori di fabbricati

1. Il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie e dell'intonaco.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, (ai sensi degli artt. 676 - 677 c.p.) è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 50 Protezione in occasione di lavori.

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere e colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 51 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 52 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente presegnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. I bracci di gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

5. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il caso non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta Euro 150

Art. 53 Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire, previa l'esecuzione degli accorgimenti di sicurezza.
3. Per i cantieri edili le prescrizioni sulle norme di sicurezza dei carichi sospesi dovranno essere stabilite in sede di rilascio del titolo autorizzativi.
4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 54 Recinzioni

Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminata e taglienti.

Non è consentito l'uso di filo spinato nelle recinzioni di insediamenti di tipo residenziale.

L'uso di filo spinato è consentito nelle recinzioni industriali, artigianali e commerciali a partire da un'altezza minima di metri 2,50 dal livello stradale.

L'uso di filo spinato è consentito senza limitazione d'altezza nelle recinzioni militari o per motivi di ordine pubblico da parte di Forze di Polizia.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo dell'adeguamento, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100

Art. 55 Detenzione e deposito di materiale infiammabile

Salvo quanto previsto dalla norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 56 Contatori di gas e bombole

Salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale Edilizio per la realizzazione di corretti impianti gas (rif. L. 06.12.1971 n. 1038), nonché dalle diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole del gas in locali interrati o semi-interrati.

Le bombole del gas devono essere collocate in vani esterni al fabbricato.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 57 Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 per 30, contenente la scritta:

"In caso di emergenza chiamare:" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente **ovvero richiedere un recapito per l'immediata reperibilità in caso di necessità ed urgenze.**

Art. 58 Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - a. usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
 - b. usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
 - c. far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
 - d. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
 - e. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
 - f. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.
2. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: di Euro 300

Art. 59 Fuochi artificiali

1. Per accendere fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza, dovrà essere chiesta licenza al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
2. L'istanza, redatta in bollo e corredata dalla documentazione di rito, dovrà pervenire almeno quindici giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.
3. Nel caso che l'accensione dei fuochi venga effettuata in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo e spegnimento nelle zone limitrofe all'accensione al fine di scongiurare pericoli di incendio.

4. L'accensione dei fuochi artificiali di norma è consentita dalle ore 22.00 alle ore 24.00.
5. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 60 Uso delle risorse idriche potabili

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 61 Tutela degli animali domestici

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 544 ter CP, è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
3. È vietato detenere animali selvatici vivi quali anatre, cigni, oche – cigno e similari.
4. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
5. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
 - a. Per il 1° e 2° comma da Euro 75 a Euro 450 : pagamento in misura ridotta di Euro 150
 - b. Per il 3° comma da Euro 25 a Euro 150: pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 62 Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse, salvo specifiche autorizzazioni.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 63 Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, chiunque detiene animali deve attivarsi affinché non disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Le forze di Polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. Al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, e accertata l'ipotesi di reato di cui all'art. 659 C.P., l'animale previa disposizione dell'Autorità Giudiziaria potrà essere affidato ad idonee strutture.
4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 64 Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato

1. E' ammessa la detenzione di tali animali, purchè non provochino disturbo alla quiete pubblica e molestie maleodoranti al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico - sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. Nelle zone residenziali l'apicoltura non è consentita sulle aree situate all'interno del centro abitato.
3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 65 Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di curare la loro registrazione all'anagrafe canina istituita presso il Servizio Veterinario dell'U.S.L, con l'applicazione del microchip.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 (due) metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve garantire il loro benessere. È consentito legare il cane solo in casi di effettiva necessità, garantendogli comunque periodi di tempo di libertà nell'arco della giornata. La catena deve essere lunga almeno cinque metri a scorrere su di un cavo aereo della stessa lunghezza. Dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà sempre raggiungere facilmente il ricovero, cibo ed acqua. Anche la custodia di cani in apposito recinto non deve essere permanente. Devono osservarsi i criteri e parametri di vivibilità stabiliti individuati nella tabella di seguito riportata.

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani m2 per ciascun cane	Oltre 3 cani m2 per ciascun cane
meno di 10	1,5	3,0	2,0

da 11 a 30	2,0	4,0	3,0
più di 30	2,5	4,0	4,0

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di provvedere al loro smaltimento mediante deposito negli appositi contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta presso la propria abitazione ovvero negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani qualora presenti.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza del Sindaco, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

10. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 66 Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 67 Animali liberi

2. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

4. La gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, può essere affidata ad Enti o Associazioni, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

5. Le colonie non possono essere spostate dal proprio "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza e delle Associazioni Protezionistiche.

6. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 25 a Euro 150 pagamento in misura ridotta di Euro 50

TITOLO VII - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 68 Obbligo di vendita

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

2. Con Ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato.

3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 69 Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale e dell'esercizio.

3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

4. Le tende in genere, interne o esterne, debbono esser tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

5. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 70 Esposizione prezzi e tabelle obbligatorie

1. Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalla disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e ai prodotti commissionati dai clienti.

3. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

4. I titolari di esercizi pubblici hanno, altresì, l'obbligo di esporre le tabelle relative agli effetti dell'alcol, ai sensi della L. 02 ottobre 2007 n. 160 e successive modifiche.

5. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 71 Contegno degli esercenti il commercio

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

2. E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori, oltre la normale tollerabilità per reclamizzare le proprie merci, e per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante ed in modo sconveniente o con giochi e scommesse.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, cuffie, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri, non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni. Il Sindaco potrà disporre altresì la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per una durata superiore a sette giorni.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 72 Insediamento attività produttive, commerciali e similari

1. Chiunque attivi o eserciti nell'ambito del territorio comunale, una delle sotto elencate attività, è tenuto prima dell'inizio a darne comunicazione scritta, ai sensi della vigente normativa, al Sindaco e/o all'Ufficio di Polizia Locale, specificando chiaramente il tipo dell'attività, i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante e la ragione sociale della ditta.
- Le attività soggette a comunicazione solo le seguenti:
 - stabilimenti industriali;
 - commercianti al dettaglio e all'ingrosso;
 - attività artigianali;
 - uffici o locali ove vengono svolti servizi, intermediazioni, consulenze finanziarie o contabili, agenzie d'affari, assicurative, bancarie, cure e trattamenti della persona, mediche e similari.
 - vendita itinerante e offerta di beni e/o servizi;
2. Nel caso individuato alla lettera e), se l'attività è svolta con visite a domicilio (porta a porta), è fatto obbligo alle imprese che intendono svolgere a domicilio le forme speciali di vendita itinerante e/o di offerta di beni o servizi di produrre la seguente documentazione all'ufficio comunale competente almeno 30 giorni prima dell'inizio attività:
3. comunicazione di inizio attività su carta intestata dell'impresa affidante con indicazione dei propri estremi fiscali, nonché generalità complete del suo titolare/legale rappresentante;
4. elenco dei soggetti effettivamente incaricati della vendita e della raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e per ciascuno di loro copia del tesserino di riconoscimento contenente gli elementi previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 114/98, ed il periodo previsto per la vendita;
5. fotocopia di un valido documento di identità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni;
6. fotocopia di validi permessi di soggiorno dei soggetti extracomunitari che rendono e sottoscrivono dichiarazioni
7. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella lettera e) del secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: Euro 500
8. Per le violazioni delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) c), d) del secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 450 pagamento in misura ridotta di Euro 150

Art. 73 Requisiti di sicurezza e igienico – sanitari dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (call center, phone center e Internet Point)

1. Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 ovvero del D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2005 n. 155, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:
- allacciamento fognario;
 - idonei sistemi di ventilazione naturale o di aerazione artificiale in tutti i locali;
 - idonea illuminazione naturale e artificiale;
 - due servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.
2. Ove l'attività si svolga senza la presenza di personale (locali self – service), si riconfermano i requisiti di cui sopra.
3. Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro ed avente una larghezza minima di m. 1,20.
4. All'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno mq. 9. provvisto di idonee sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 259/2003, l'interessato deve presentare al Comune una comunicazione, in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti indicati nel presente articolo.
5. La conformità dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e dai competenti uffici comunali. L'attività potrà essere esercitata, qualora non venga riscontrata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione e, comunque, nel rispetto della Legge quadro sul procedimento amministrativo. Qualora nel corso dell'attività istruttoria venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di diffida dall'avvio dell'attività e, in caso di inottemperanza, sarà disposta la chiusura dei locali.
6. Le attività già operanti nel territorio comunale (al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni) che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad adeguare agli stessi i locali dove hanno sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in caso di inottemperanza, saranno adottati provvedimenti di sospensione dell'attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate.
7. All'interno dei locali adibiti all'attività di telecomunicazioni di cui al presente articolo è vietata qualsiasi forma di attività commerciale di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ovvero di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico con richiamo alla L. 25 agosto 1991, n. 287, se non preventivamente autorizzate secondo criteri e prescrizioni stabilite da normative in precedenza richiamate.
8. Con Ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato. Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: di Euro 500

Art. 74 Disposizioni speciali per le sale giochi ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco

1. L'attività delle sale da gioco in attività nel territorio comunale è disciplinata dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, dal relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635, dalle successive modifiche ed integrazioni
2. Le istanze per le nuove aperture devono essere presentate direttamente all'ufficio commercio - attività produttive del Comune.
3. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al rilascio di nulla osta da parte del competente Servizio Sanitario dell'A.S.L. n. 15.
4. L'orario di apertura e chiusura degli esercizi di sala gioco situati nel Comune è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:
 - a. Apertura: tutti i giorni non prima delle ore 12.00;
 - b. Chiusura: dal 01 ottobre al 31 maggio:
 1. entro le ore 20.00/22.00 nei giorni feriali e festivi, salvo quanto previsto ai successivi punti a1), a2) e a3);
 2. a1) entro le ore 22.00/23.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali;
 3. a2) entro le ore 24.00 nel periodo dal sabato precedente il Natale al giorno dell'Epifania compreso;
 4. a3) dalle ore 12.00 alle ore 1.00 del giorno successivo, nei giorni stabiliti per la Fiera/Sagra ed il 31 dicembre;
 - c. dal 01 giugno al 30 settembre:
 1. entro le ore 23.00 nei giorni feriali e festivi, salvo quanto previsto al successivo punto b1);
 2. b1) entro le ore 24.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali
 - d. Per gli apparecchi di intrattenimento diversi dai giochi leciti (radio, tv, juke-box, karaoke e simili) il funzionamento non è consentito oltre le ore 23.00.
 - e. L'esercizio dell'attività di giochi, mediante apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici ed altri strumenti di intrattenimento (radio, tv, juke-box, karaoke e simili) deve avvenire nel rispetto - oltre di quanto previsto dall'art. 110 del T.U.L.P.S. - anche dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i..
 - f. In ogni caso, qualora l'esercizio rimanesse aperto oltre le ore 22.00, dovrà essere presentata - prima dell'installazione di detti apparecchi - una relazione, a firma di tecnico abilitato, concernente l'impatto acustico ambientale, che il Comune si riserva di sottoporre all'esame dell'A.R.P.A.V.
5. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello, ben visibile al pubblico dall'esterno, ove sia indicato in modo chiaro l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della Legge 25.08.1991, n. 287 è possibile esercitare nelle sale da gioco l'annessa attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
7. A tal fine dovrà essere presentata denuncia di inizio di attività - ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 - previo rilascio di apposita autorizzazione sanitaria.
8. In linea generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. l'insegna esterna del locale deve fare esclusivo riferimento alla "sala giochi";
 - b. non può essere posta all'esterno alcuna dicitura inerente il bar di tipologia c) di cui all'articolo 5 della L. 287/91;
 - c. nel locale deve essere collocato in modo ben visibile un cartello con la seguente dicitura:
 - d. "SONO VIETATE LE SCOMMESSE";
 - e. è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dagli articoli 37, 38 e 39 della Legge 23.12.2000, n. 388;
 - f. l'uso degli apparecchi deve essere limitato entro i limiti d'orario stabiliti al precedente art.1;
 - g. il divieto dell'uso degli apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 7) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 14 (quattordici), salvo che non siano accompagnati da coloro che esercitano la patria potestà o da maggiorenni conviventi, parenti e affini entro il 3° grado;
 - h. il divieto nei giorni di obbligo scolastico, sino alle ore 15.00 dell'utilizzo dei giochi leciti e degli apparecchi per il gioco lecito di cui ai commi 6) e 7) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. agli studenti minori di anni 16 - anche se accompagnati - sia nelle sale giochi che negli altri esercizi sopra citati.
 - i. il divieto dell'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di 18 anni.
 - j. l'esercizio dell'attività deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i.;
 - k. la superficie del locale adibita a sala giochi deve essere di almeno 2/3 della superficie totale aperta al pubblico;
 - l. la sistemazione del locale deve avvenire in modo che sia evidenziata l'attività principale di sala giochi, essendo l'attività di somministrazione meramente accessoria;
 - m. il titolo autorizzatorio (licenza o copia della Dichiarazione d'Inizio Attività) della sala giochi deve essere esposta in luogo ben visibile, unitamente a quanto segue:
 - regolamento dei giochi ed alla "tabella giochi proibiti". vidimata dal Comune;
 - tabella delle tariffe;
 - regolamenti dei giochi;
 - la presente ordinanza;
 - cartello dell'orario di apertura e chiusura.
9. Gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) messi a disposizione dei soci o della clientela, rispettivamente, nei circoli privati o nei pubblici esercizi e/o commerciali, diversi dalle sale giochi, potranno essere utilizzati entro i limiti orari stabiliti al precedente comma 1 dopodiché, dovranno essere inderogabilmente disattivati.

10. L'attuazione della disciplina degli orari di cui agli articoli precedenti, è demandata ad apposita ordinanza del Sindaco incentrata sul principio della flessibilità in ordine ai limiti minimi e massimi di apertura e chiusura degli esercizi, che verranno stabiliti tenuto conto delle contingenti esigenze locali.
11. L'installazione degli apparecchi da trattenimento e dei terminali collegati ad internet è consentita esclusivamente all'interno del pubblico esercizio.
12. Alle sale giochi e agli internet point, anche con annesse attività secondarie di somministrazione di alimenti e bevande, non può essere rilasciata autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, altresì agli stessi non può essere consentito l'uso di aree esterne all'esercizio, anche se private, per l'installazione di giochi.
13. Le sale giochi e gli internet point debbono distare almeno ml. 300 da scuole, ospedali, case di riposo e luoghi di culto. Le distanze sono misurate considerando il percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di ingresso.
14. I titolari e i gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i circoli privati in possesso della denuncia di inizio attività per l'impiego di apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., non possono detenere presso i locali dove svolgono l'attività più di:
 - a. 2 apparecchi, se l'esercizio ha una superficie di somministrazione fino a 40 mq;
 - b. 3 apparecchi, se l'esercizio ha una superficie di somministrazione fino a 70 mq;
 - c. 4 apparecchi, se l'esercizio ha una superficie di somministrazione oltre 70 mq.
15. Gli esercizi di cui al comma precedente potranno mettere a disposizione della clientela un solo terminale di rete collegato ad internet a condizione che abbiano ottenuto la licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S.. Ai fini della individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni automatici installabili nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel computo della superficie di somministrazione non concorre quella occupata esternamente all'esercizio per l'eventuale allestimento di dehors. La detenzione di un numero maggiore di apparecchi e/o di terminali di rete collegati ad internet configura prevalenza delle attività di sala giochi e/o di internet point rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.
16. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 17/bis, 17/ter, 17/quater, 17/quinqies e 17/sixies del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, (t.u.l.p.s.). è prevista la sanzione amministrativa di : € 500,00

TITOLO VIII – SANZIONI

Art. 75 Accertamento, contestazione e definizione del trasgressore

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti e dei relativi procedimenti sanzionatori, si applica quanto disposto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
2. Salvo i casi di contestazione immediata, prima della notifica della violazione, sarà comunicato avvio al procedimento ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241;
3. In analogia a quanto disposto dall'art. 34 del D. Lgs. n° 274 del 28/08/2000, in caso di particolare tenuità del fatto rispetto all'interesse pubblico tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché all'occasionalità della violazione e del grado di colpevolezza, gli accertatori avranno modo di tenere ben presente tutti gli elementi appena citati prima della contestazione della violazione.
4. Nei casi stabiliti da alcuni articoli del presente regolamento è possibile l'ipotesi alternativa al pagamento della sanzione pecuniaria, consistente in una prestazione in luogo dell'adempimento dovuto e più precisamente nell'assolvimento di lavori volontari di interesse pubblico vantaggiosi per la collettività, per quantità corrispondenti, se non superiori al valore della sanzione comminata;
5. Tale prestazione deve essere espressamente richiesta dal responsabile della violazione, in sostituzione della sanzione pecuniaria, così come determinata negli articoli sopra richiamati, e il medesimo potrà essere ammesso ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di Grantorto e/o Enti convenzionati;
6. A tal proposito si richiama il principio della "compensatio lucri cum damno" (compensazione del guadagno con il danno) di cui all'art. 1, comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dalla Legge 20 dicembre 1996 n. 639, che stabilisce come "nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata, in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità amministrativo - contabile";
7. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di lavori volontari di pubblica utilità in luogo del pagamento di una sanzione pecuniaria allo stesso comminata, va a soddisfare un preminente interesse pubblico determinando vantaggi comunque conseguiti a favore dell'amministrazione o dalla comunità amministrata compensativi se non dal valore superiore rispetto al supposto danno erariale cagionato;
8. Gli ambiti operativi in cui dette attività di interesse pubblico potranno essere svolte atterranno principalmente a:
9. Pulizia delle aree pubbliche e delle strade;
 - a. Pulizia delle aree verdi e dei giardini pubblici;
 - b. Pulizia di locali di proprietà dell'Ente comunale;
 - c. Assistenza di soggetti in condizioni di particolare disagio ed emarginazione sociale;
 - d. Lavori di pubblica utilità a discrezione dell'Amministrazione comunale riconducibili a piccole manovalanze per le quali non necessitano particolari profili e/o qualità professionali.
10. Ogni ora di attività prestata equivarrà alla somma di €. 8,00 che concorrerà in base al numero di ore lavorate in correlazione con l'entità della sanzione comminata, all'estinzione totale dell'obbligazione dovuta, dovrà essere comunque attivata una polizza assicurativa a copertura di eventuali rischi (infortuni/responsabilità civile) nei confronti dei soggetti impegnati nei lavori volontari d'interesse pubblico; La richiesta di commutare sanzioni pecuniarie in lavori socialmente utili dovrà essere approvata o rigettata con provvedimento sindacale.

Art. 76 Rimessa in pristino

1. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, o pericolo per la sicurezza e incolumità pubblica, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore o alle persone civilmente obbligate o solidamente responsabili la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.
2. In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti interventi d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia le sole norme, contenute nel Regolamento di Polizia Rurale ed Urbana approvato da ultimo con D.C.C. n° 22 del 25.09.2009, nonché tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

Art. 78 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto di n. ___ articoli, ai sensi dell'art. ____ dello Statuto Comunale, entrerà in vigore dal

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.....	1
Dei comuni aderenti al distretto di Polizia Locale PD1A.....	1
D.G.R.V. n. 2350 del 08.08.2008TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Finalità.....	2
Art. 2 Oggetto e applicazione.....	2
Art. 3 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.....	2
Art. 4 Definizioni.....	2
Art. 5 Concessioni e autorizzazioni.....	2
Art. 6 Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.....	3
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO.....	3
Art. 7 Comportamenti vietati.....	3
Art. 8 Altre attività vietate.....	4
Art. 9 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti.....	4
Art. 10 Insozzamento insudiciamento del suolo e dell'abitato.....	4
Art. 11 Rifiuti.....	5
Art. 12 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.....	5
Art. 13 Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti.....	5
Art. 14 Sgombero della neve.....	6
Art. 15 Manutenzione delle facciate degli edifici.....	6
Art. 16 Obbligo installazione cassette postali e indicazione generalità.....	6
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.....	6
Art. 17 Divieti.....	6
Art. 18 Disposizioni sul verde privato.....	6
Art. 19 Pulizia Fossati.....	7
TITOLO IV OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO.....	7
Art. 20 Disposizioni generali.....	7
Art. 21 Specificazioni tipologie di occupazione.....	7
Art. 22 Domande per l'occupazione del suolo.....	7
Art. 23 Occupazioni per manifestazioni.....	8
Art. 24 Occupazioni con spettacoli viaggianti.....	8
Art. 25 Occupazioni con elementi di arredo.....	8
Art. 26 Occupazioni con strutture pubblicitarie.....	8
Art. 27 Occupazioni di altra natura.....	9
Art. 28 Occupazioni per comizi e raccolta di firme.....	9
Art. 29 Occupazioni per temporanea esposizione.....	9
Art. 30 Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi.....	9
Art. 31 Occupazioni per lavori di pubblica utilità.....	9
Art. 32 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.....	10
Art. 33 Occupazioni per traslochi.....	10
Art. 34 Installazione di tende solari.....	10
Art. 35 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali.....	10
Art. 36 Commercio in forma itinerante.....	10
Art. 37 Fiere e mercati.....	11
Art. 38 Mestieri girovaghi.....	11
TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA.....	11
Art. 39 Disposizioni generali.....	11
Art. 40 Attività professionali rumorose.....	11
Art. 41 Lavoro notturno.....	12
Art. 42 Attività rumorose vietate.....	12
Art. 43 Segnalazioni sonore e sirene.....	12
Art. 44 Dispositivi sonori di allarme.....	12
Art. 45 Rumori, vibrazioni, esalazioni.....	12
Art. 46 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.....	12
Art. 47 Spettacoli e trattenimenti.....	13
Art. 48 Trasporto di oggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico.....	13
Art. 49 Rovinio di parti od accessori di fabbricati.....	13
Art. 50 Protezione in occasione di lavori.....	13
Art. 51 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.....	13
Art. 52 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.....	13
Art. 53 Carichi sospesi.....	13
Art. 54 Recinzioni.....	14
Art. 55 Detenzione e deposito di materiale infiammabile.....	14
Art. 56 Contatori di gas e bombole.....	14
Art. 57 Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza.....	14
Art. 58 Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.....	14
Art. 59 Fuochi artificiali.....	14
Art. 60 Uso delle risorse idriche potabili.....	15
TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.....	15
Art. 61 Tutela degli animali domestici.....	15

Art. 62 Protezione della fauna selvatica.....	15
Art. 63 Animali molesti.....	15
Art. 64 Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato.....	15
Art. 65 Mantenimento dei cani	15
Art. 66 Trasporto di animali su mezzi pubblici.....	16
Art. 67 Animali liberi.....	16
TITOLO VII - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI -INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	16
Art. 68 Obbligo di vendita	16
Art. 69 Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita	16
Art. 70 Esposizione prezzi e tabelle obbligatorie	16
Art. 71 Contegno degli esercenti il commercio.....	16
Art. 72 Inseadamento attività produttive, commerciali e similari	17
Art. 73 Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (call center, phone center e Internet Point).....	17
Art. 74 Disposizioni speciali per le sale giochi ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco	18
TITOLO VIII - SANZIONI.....	19
Art. 75 Accertamento, contestazione e definizione del trasgressore.....	19
Art. 76 Rimessa in pristino	20
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 77 Abrogazione di norme precedenti.....	20
Art. 78 Entrata in vigore.....	20

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

In modifica al regolamento esistente con aggiornamento a compendio delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana già approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 25.09.2009

ART. 1 Normativa di riferimento e limiti del Regolamento.

2. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per l'intero territorio comunale all'esterno dei centri abitati, nel rispetto del principio di specialità, delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalle seguenti:

- -D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- -D.Lgs. n. 22 del 1997 Decreto Ronchi;
- -Regio Decreto n. 6 del 16.05.1904 in materia di bonifica e tutela dell'agricoltura;
- -D.P.R.8 febbraio 1954 n. 320 , in materia di regolamento di polizia veterinaria;
- -Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico e relative disposizioni regionali;
- -Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 T.U. delle Leggi di P.S. e relativo regolamento esecuzione;
- -Codice Penale e Legge 689/1981 e successive modificazioni e depenalizzazioni;

3. Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità , atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'ecosistema agricolo nel rapporto con le aree urbanizzate.

4. L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con Regolamento 2078/92 del 30.06.92, sui metodi di produzione agricola compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale , recepito dalla Giunta Regionale Veneto con deliberazione n. 427 del 31.01.95, e con Direttiva CEE 676/1991, sulla protezione delle acque dall'inquinamento agricolo mediante "Codice di Buona Pratica Agricola", recepito dalla Giunta Regionale con D.G.R.V., approvandone lo spirito, promovendone l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliandone sul rispetto.

ART. 2 Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nello specifico territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale dell'ambiente, della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

2. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi speciali e dai regolamenti speciali vigenti, ed in particolare dalle norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e subordinato al possesso delle prescritte licenze.

ART. 3 Disimpegno del servizio di Polizia Rurale.

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Responsabile di Area e viene svolto dagli Agenti di Polizia Locale e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni e con le facoltà ed i poteri loro attribuiti dalle leggi, regolamenti ed autorità comunali.

2. Gli interventi di Polizia Rurale devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale, del T.u.l.p.s., della Legge 65/1986 e della Legge Regionale 40/1988 .

ART. 4 Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area.

1. Il Sindaco emana gli atti che gli sono attribuiti dall'articolo 54 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale, ed ha la facoltà di emettere ordinanze in materia di Edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di incolumità e sicurezza pubblica, nonchè nei casi previsti dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada.

2. L'emanazione degli atti e provvedimenti che non siano di esplicita attribuzione al Sindaco, compete esclusivamente al responsabile di Area del Comune, ai sensi dell'articolo 107 del T.u.e.l. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale, ed in ogni altro caso stabilito dalla Legge e dal presente Regolamento.

3. In caso di mancato rispetto delle ordinanze si applicano gli art. 25 e seguenti del Regolamento.

ART. 5 Costruzione di case di abitazione

1. Le case di abitazione e le loro pertinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata nelle fognature di acque bianche correnti o con altre soluzioni previste dal vigente Regolamento edilizio in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

2. Tenuto conto della localizzazione del territorio comunale di Grantorto, relativamente alle costruzioni sotto il livello del piano campagna di scantinati, autorimesse, ecc., l'Amministrazione comunale non risponde in alcun modo di eventuali allagamenti derivanti dall'acqua piovana, ancorché le dette costruzioni siano state autorizzate con il prescritto permesso o concessione edilizia.

3. L'accertata violazione del presente articolo comporta la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per i reati previsti e puniti dalla Legge 47/ 85 e seguenti modifiche ed integrazioni.

ART. 6 Fognature

1. Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di Legge e dal Regolamento Edilizio e di Fognatura.

2. Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma del succitato Regolamento.

ART. 7 Stalle

Gli allevamenti devono essere forniti di apposita concimaia, costruita in conformità alle previsioni R.D.L. 1° dicembre 1930, modificato dalla Legge 25 giugno 1931 n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonchè dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e comunque alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

Ai sensi della Legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00

- oblazione in via breve di € 100,00

ART. 8 Concimaie

1. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontano dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.
2. Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.
3. Come per le concimaie, i silos per la fermentazione del mais ceroso devono essere mantenuti in perfetta efficienza, in relazione all'uso specifico a cui è deputata tale struttura, tale da non arrecare disagi di ordine igienico.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a. -sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00
 - b. -oblazione in via breve di € 100,00

ART. 9 Igiene di case di civile abitazione ed edifici in genere.

1. Le case di civile abitazione devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure le pertinenze (fienili, depositi di carburante, stalle e concimaie ecc.).
2. E' vietato lasciare giacente la spazzatura sulle aree pubbliche, applicandosi alle violazioni le norme del Regolamento del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento.
3. Il Responsabile di Area Tecnica, o nei casi più gravi il Sindaco, hanno l'obbligo di intervenire qualora il degrado di tutte le costruzioni e relative aree di pertinenza possa arrecare danno al patrimonio o demanio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità o il decoro con le norme di legge.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, e non ricorra la violazione ad altro specifico regolamento, quale l'abbandono di rifiuti solidi urbani, sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a. sanzione amministrativa da €100,00 a €500,00
 - b. -oblazione in via breve di € 200,00
5. Il perpetrarsi della situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio dell'oblazione per la seconda volta ed il massimo della sanzione per le successive, oltre che l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.
6. Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire entro un massimo di 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione farà eseguire i lavori procedendo d'ufficio.

ART. 10 Prevenzione incendi in luoghi abitati -Depositi di esplosivi e Infiammabili.

1. Le abitazioni civili devono essere costruite con ogni accorgimento previsto per legge per evitare il rischio di incendi come da vigente Regolamento edilizio.
2. L'eventuale impiego in aree pubbliche di combustibile o legna per cotture, manifestazioni, falò, ecc. è soggetto alle specifiche autorizzazioni comunali, ai fini della pubblica incolumità e della tutela dal disturbo di fumo e danno, con obbligo di rimozione e ripristino al termine della attività.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a. -sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00
 - b. oblazione in via breve di € 100,00
4. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.
5. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.55 n. 620.
6. L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 11 Pascolo degli animali su aree pubbliche o private e lungo le strade pubbliche .

1. La conduzione di pascolo di bestiame è soggetta all'art. 43 D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 Regolamento di Polizia veterinaria ed art. 134 R.D. 8 maggio 1904 n. 368, per gli ovini ed i caprini come da Decreto Min. San. 13 novembre 2000.
2. Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale idoneo ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità. La custodia può essere assicurata con idonei strumenti di contenimento. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma 2° e 3° e art. 925 del Codice Civile per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Funzionario dirigente responsabile del Comune previo pagamento delle eventuali somme a titolo canone e/o rimborso concessorio, indicate ove esistenti, nell'atto di concessione che saranno all'uopo richieste.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicate le seguenti sanzioni:
 - a. -sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00
 - b. -oblazione in via breve di € 100,00.

ART. 12 Conduzione di animali di affezione per le strade e vie pubbliche e custodia ai sensi della Ordinanza Min. Sal. 10.09.2004 .

1. I conduttori di animali in luogo pubblico o aperto al pubblico devono provvedere alla loro custodia , ai sensi della Legge 189 del 20.07.2004 e della Ordinanza Min. Sal. 10.09.2004, e devono provvedere alla raccolta delle deiezioni dei loro animali . All'atto del controllo detti conduttori devono risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Negli spazi dei giardini pubblici destinati ai giochi dei bambini i cani devono essere tenuti al guinzaglio. E' vietato l'utilizzo di animali di affezione per la raccolta di offerte.
2. I cani a guardia delle abitazioni e stabilimenti, in assenza di idonee recinzioni, non possono essere lasciati liberi, in modo che dagli stessi non possano derivare molestie, timori o danni alle persone o alle proprietà limitrofe. Si osserva la Legge regionale n. 60 del 28.12.1993 per quanto concerne la identificazione all'Anagrafe Canina, la profilassi veterinaria e la installazione delle apposite tabelle di segnalazione sulle aree pubbliche e private.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a. -sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00
 - b. -oblazione in via breve di € 100,00.

ART. 13 Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.

1. Nelle vie e piazze degli abitati è consentito l'attraversamento solo in ore diurne. Dovrà essere dato preavviso alla Polizia Municipale almeno 24 ore prima dell'arrivo nel territorio comunale.
2. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di bestiame e di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
3. Nel transitare sulle strade il bestiame non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.
4. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
5. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di bestiame di qualsivoglia specie dovranno evitare che gli animali sconfinino dalle sedi stradali nei terreni pubblici o privati, e avranno cura di impedire che il manto di asfalto resti sporcato di escrementi pericolosi per il transito di veicoli, in particolare in presenza di ghiaccio ed acqua, se del caso, provvedendo alla pulizia successiva al passaggio.
6. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a. -sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00
 - b. -oblazione in via breve di € 100,00

ART. 14 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origini, a norma dell'art. 632 del Codice Penale.
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
3. Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della comunicazione .
4. Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le seguenti sanzioni , previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno :
 - a. -sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00
 - b. -oblazione in via breve di € 150,00.

ART. 15 Espurgo di fossi e canali.

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.
3. I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà eventualmente avvalersi del Consorzio di Bonifica.
5. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere rizezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
6. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a. -sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00
 - b. -oblazione in via breve di € 150,00

ART. 16 Distanze per fossi, canali ed alberi.

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine e presso i cigli stradali, si dovranno osservare le distanze previste dall'articolo 892 del Codice civile .

2. Per la distanza degli alberi d'alto fusto , per gli alberi di non alto fusto, e per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato l'arretramento previsto dall'articolo 893 del Codice civile .
3. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento dovranno essere eseguiti nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale Veneto con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95 e all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523. Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art.1 del R.D. 08.12.33 n. 1740, al -Regio Decreto n. 6 del 16.05.1904 , nonché al Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a. -sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00
 - b. -oblazione in via breve di € 150,00

ART. 17 Recisione di rami protesi e radici.

1. I proprietari dei fondi o delle abitazioni sono obbligati a tenere regolate le alberature e le siepi vive in modo che non sporgano sulla pubblica via, non restringano e sporchino le strade, non ostacolano la circolazione e viabilità stradale , tagliando i rami che si protendono oltre il ciglio e, se esistenti oltre le recinzioni. Inoltre devono tagliare i rami che protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
2. Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile). Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a. -sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00
 - b. -oblazione in via breve di € 50,00

ART. 18 Aratura dei terreni e miglioramenti fondiari.

1. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o privato, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.
2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 metro dalla sede stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
3. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. E) del R.D. 08.05.1904 n° 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione". In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a. -sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00
 - b. -oblazione in via breve di € 150,00.
5. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 5 (cinque) al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale farà eseguire d'ufficio detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
6. Per l'utilizzo dei terreni agrari e miglioramenti fondiari, si rinvia alla apposita normativa regionale.
7. Le tombature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della C.E.C. e comunque con tubi avente il diametro minimo di 80 cm, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6.
8. Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm.
9. Per quanto riguarda i canali consorziali e demaniali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

ART. 19 Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee. Uso delle risorse idriche potabili.

1. I prelievi di acque correnti entro canali consorziali non sono consentiti, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge, e comunque esclusivamente per uso agricolo.
2. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti, e comunque esclusivamente per uso potabile di esseri umani o animali e non per irrigazione o per scopi voluttuari (zampilli, fontanelle) ; in questo caso vi è l'obbligo del ricircolo artificiale della medesima acqua. In caso di persistente siccità e di pericoli di inquinamento, il Sindaco vieta o disciplina l'uso dell'acqua potabile proveniente dalle falde acquifere mediante apposita Ordinanza.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo , si applicano le sanzioni previste dall'art. 219 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 , come adeguato dall'art. 3 Legge 30 dicembre 1970 n. 1292, di € 775,00.

ART. 20 Difesa contro le malattie delle piante -Denuncia obbligatoria.

1. L'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fito-patologico competente per il territorio, ai fini della difesa contro le malattie delle piante, sia lotta obbligatoria (come cancro colorato,

processionaria, flavescenza, tignola, tripidi, eriofide, ragnetti, peronospora, oidio, afgidi, manilia) sia lotta consigliata (come bruco americano, cancro del cipresso, grafiosi dell'olmo, ecc.) impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari e/o conduttori dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987, norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari:

- a. nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura;
- b. salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge n. 987/1931 e quelle contenute nel relativo regolamento R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fito-patologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
- c. al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.

ART. 21 Difesa contro infestazione da animali parassitari .

2. La profilassi per animali nocivi viene svolta dal Comune o dagli Enti dallo stesso delegati secondo le modalità e precauzioni in uso presso il Servizio Igiene Pubblica per tramite di specifico programma annuale approvato dalla Giunta Comunale. Si intendono quali animali nocivi la zanzara comune (aedes) e tigre (aedes albopictus) il bruco americano (hyphantria cunea) i topi (ratus) e l'eccessivo numero di colonie di colombo urbano (columbus livia), di nutrie (myocastor coypus) e di volpi (vulpes).

3. I privati proprietari muniti di idoneo patentino regionale, che spargano esche avvelenate a scopo di protezione agricola dei propri fondi, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, devono darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo -Esche velenose" o simile con il segnale di pericolo di morte (croce di S. Andrea). Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'idonea protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sempre che non ricorrano gli estremi della denuncia penale, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a. -sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00
- b. -oblazione in via breve di € 100,00

ART. 22 Igiene degli allevamenti di animali,

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione ed intonacate. E' vietato tenere il pollame nelle stalle. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

- a. -sanzione amministrativa da €. 50,00 a € 500,00
- b. -oblazione in via breve di € 100,00.

2. Durante lo svolgimento delle operazioni di trasporto delle deiezioni solide e/o liquide dalle concimaie ai terreni, sarà obbligo dei conducenti dei mezzi e/o dei proprietari dei fondi, di tenere pulito ed in ordine il manto stradale asportando ogni sorta di sporcizia per tutta la lunghezza del tratto stradale interessato.

3. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, durante il trasporto di liquami, si applica l'articolo 26 del presente Regolamento.

ART. 23 Atti vietati sulle aree pubbliche, sulle strade e sul terreno

1. E' vietata la accensione di fuochi e, nel caso di utilizzo di forni, devono essere utilizzati gli appositi impianti realizzati per lo scopo campestre curandone alla fine dell'uso lo spegnimento e la pulizia.

2. E' vietata la bruciatura di qualsiasi materiale durante tutto l'anno fatta eccezione che per ramaglie e potature di piante.

3. E' inoltre vietata la bruciatura delle erbe direttamente sui campi dal 1 aprile al 31 ottobre.

4. Qualora vengano accertate violazioni al presente comma sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a. -sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00
- b. -oblazione in via breve di € 100.

5. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

6. Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.l. lgt. 01 Settembre 1918 n. 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della legge 12 Febbraio 1952 n. 126, nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

7. Sulle strade comunali e vicinali sono vietati gli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 8 Dicembre 1933 n. 1740, nonché quelli individuati dal Codice della Strada, tali da creare danno o ingombro alla circolazione quali uso di veicoli con ruote metalliche, traino a strascico di materiali, circolazione di mezzi agricoli ingombranti senza adeguata segnaletica.

8. Ferma restando l'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 22/97, e' vietato:

- a. lordare o imbrattare il suolo pubblico, e gli edifici o opere pubbliche o private;
- b. lasciare cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti liquidi, immondizie, rifiuti di ogni genere;

- c. gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti bottiglie, materiali di scarto o quant'altro e chi ne è responsabile è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.
9. Il danneggiamento o deturpamento o alterazione della segnaletica stradale e del manto stradale con adesivi, vernici, manifesti, ecc. comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 C.d.S.
10. Chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni azione penale, è passibile di ammenda.
11. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni dell'art. 50 comma 1 D.Lgs. 22/97, ove non disponga diversamente l'apposito Regolamento per il Servizio di Raccolta Rifiuti Urbani:
- a. -sanzione amm.va da € 100,00 a € 500,00
 - b. -oblazione in breve di € 200,00
12. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata in solido al proprietario del materiale trasportato e al trasportatore.
13. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.lgs. 22/97.

NORME RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE**ART. 24 Premesse**

1. Il presente capo detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 25 Finalità

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 26 Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 27 Individuazione ambito zonale per il territorio comunale

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata.

ART. 28 Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

1. Modalità generali
2. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
 - a. delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b. del tipo di effluente;
 - c. delle colture praticate e loro fase vegetativa.
3. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
4. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
 - a. il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b. fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
 - c. la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d. l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e. la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
5. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
6. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.
7. Modalità specifiche
8. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
 - a. l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - b. la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
 - c. lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
 - d. la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre e al 15 febbraio;
 - e. la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
 - f. l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

9. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

ART. 29 Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento, delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:
 - a. 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento;
 - b. dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

ART. 30 Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e dei concimi minerali

2. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
 - b. nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c. nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
 - d. nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);
 - e. entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - f. per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - g. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
 - h. sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
3. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 217/06) è vietato entro:
 - a. 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
 - b. 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];
 - c. 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
5. E' vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.
6. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
 - a. su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla presente regolamento;
 - b. entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c. nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - d. nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
 - e. per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - f. per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
 - g. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - h. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - i. dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

- i. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - j. sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
7. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:
- a. 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b. 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
8. L'utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
- a. dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b. iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c. iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d. spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.
9. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 31 comma 2 lettera e), e nei seguenti orari dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 24.00 alle ore 6.00

ART. 31 Accumulo temporaneo

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;
2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
 - a. 5 metri dalle scoline;
 - b. 20 m dalle abitazioni sparse;
 - c. 100 m dal limite dei centri abitati;
 - d. 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e. 20 m dai corpi idrici;
 - f. 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - g. 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
 - a. il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
 - b. l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c. la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 32 Zona di tutela e di rispetto

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto seguenti (punti di captazione acque per uso pubblico presenti nel territorio comunale foglio mappale).
2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche
3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle province autonome della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 33 Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ART. 34 Accertamento delle violazioni e sanzioni.

1. Ai sensi dell'articolo 7 bis del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 ed integrato con D.L. 50/2003 convertito in Legge il 15.05.2003, le sanzioni amministrative sono fissate dal Responsabile di Area, organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa, individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 689/1981, con propria determinazione, nell'importo fra il minimo e il massimo previsto dal presente regolamento, come indicato per ciascuna di esse, giusta Circolare Min.Int.Dip.Affari Interni n. 19/2002 del 29 maggio 2003.
2. Il perpetrarsi della situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della sanzione per la seconda volta ed il massimo per le successive.
3. Le trasgressioni alle norme del regolamento sono accertate dai soggetti indicati all'art. 3.
4. Ai sensi dell'art. 16 Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al Regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, possibilmente consegnato al momento dall'agente accertatore, di una somma corrispondente all'oblazione contestualmente stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazioni per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.
5. Nel caso di mancata oblazione immediata, o entro giorni sessanta o per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 Novembre 1981 n. 689. Il Sindaco decide in merito agli scritti difensivi, mediante l'ingiunzione, in quanto si applicano alle ordinanze sindacali le disposizioni dell'art. 7 bis T.u.e.l.

ART. 35 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'ordinanza/ingiunzione può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 04 Febbraio 1915 n. 148, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, impregiudicata ogni successiva richiesta di risarcimento dei danni subiti dal patrimonio pubblico.

ART. 36 Inottemperanza di ordinanza.

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle Ordinanze emanate a norma dell'art. 7 bis del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000 e L. 689/1981 e del presente Regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti Generali e Speciali, è punito con la:
 - a. sanzione da € 75,00 a € 500,00
 - b. oblazione in breve € 150,00.

ART. 37 Sequestro e custodia di beni.

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione, nominando custode il proprietario medesimo incaricando della custodia altra persona ritenuta idonea. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Le cose sequestrate, che non siano state affidate alla custodia del proprietario, saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati, preferibilmente presso il magazzino comunale o presso altro depositario.
2. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.
3. ART. 39 -Sospensione delle autorizzazioni per attività contemplate nel presente regolamento.
4. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di un'autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario; b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguenti al fatto inflazionario;
 - b. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
5. La sospensione di norma, avrà una durata massima di 30 giorni, ma essa potrà essere protratta fino a quando non siano adempiuti dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 38 Norma di rinvio. Applicazione sanzioni in via analogica.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento o non espressamente disciplinato in altri regolamenti comunali (esempio: Regolamento di Igiene, Regolamento Edilizio, Regolamento del Commercio) si rinvia alle norme di legge ed in modo particolare alle norme del Codice civile e del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Per i casi e le fattispecie non espressamente descritti nel presente Regolamento, in quanto non esaustivo di tutte le possibili umane vicende che si svolgono nelle aree rurali del territorio comunale, si applica la norma relativa alla sanzione similare, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 689/1981.

ART. 39 Disposizioni finali e transitorie.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia.
2. Il Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie in esso contemplate o che siano con esso incompatibili.

ART. 40 Diffusione

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 41 Norma di rinvio. Applicazione sanzioni in via analogica.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento o non espressamente disciplinato in altri regolamenti comunali (esempio: Regolamento di Igiene, Regolamento Edilizio, Regolamento del Commercio) si rinvia alle norme di legge ed in modo particolare alle norme del Codice civile e del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.

3. Per i casi e le fattispecie non espressamente descritti nel presente Regolamento, in quanto non esaustivo di tutte le possibili umane vicende che si svolgono nelle aree rurali del territorio comunale, si applica la norma relativa alla sanzione similare, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 689/1981.

ART. 42 Disposizioni finali e transitorie.

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti;

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA	1
Dei comuni aderenti al distretto di Polizia Locale PD1A	1
D.G.R.V. n. 2350 del 08.08.2008 TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 Finalità	2
Art. 2 Oggetto e applicazione	2
Art. 3 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	2
Art. 4 Definizioni	2
Art. 5 Concessioni e autorizzazioni	2
Art. 6 Sospensione, revoca e decadenza dei titoli	3
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO	3
Art. 7 Comportamenti vietati	3
Art. 8 Altre attività vietate	4
Art. 9 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti	4
Art. 10 Insozzamento insudiciamento del suolo e dell'abitato	4
Art. 11 Rifiuti	5
Art. 12 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	5
Art. 13 Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti	5
Art. 14 Sgombero della neve	6
Art. 15 Manutenzione delle facciate degli edifici	6
Art. 16 Obbligo installazione cassette postali e indicazione generalità	6
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	6
Art. 17 Divieti	6
Art. 18 Disposizioni sul verde privato	6
Art. 19 Pulizia Fossati	7
TITOLO IV OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO	7
Art. 20 Disposizioni generali	7
Art. 21 Specificazioni tipologie di occupazione	7
Art. 22 Domande per l'occupazione del suolo	7
Art. 23 Occupazioni per manifestazioni	8
Art. 24 Occupazioni con spettacoli viaggianti	8
Art. 25 Occupazioni con elementi di arredo	8
Art. 26 Occupazioni con strutture pubblicitarie	8
Art. 27 Occupazioni di altra natura	9
Art. 28 Occupazioni per comizi e raccolta di firme	9
Art. 29 Occupazioni per temporanea esposizione	9
Art. 30 Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi	9
Art. 31 Occupazioni per lavori di pubblica utilità	9
Art. 32 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	10
Art. 33 Occupazioni per traslochi	10
Art. 34 Installazione di tende solari	10
Art. 35 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	10
Art. 36 Commercio in forma itinerante	10
Art. 37 Fiere e mercati	11
Art. 38 Mestieri girovaghi	11
TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA	11
Art. 39 Disposizioni generali	11
Art. 40 Attività professionali rumorose	11
Art. 41 Lavoro notturno	12
Art. 42 Attività rumorose vietate	12
Art. 43 Segnalazioni sonore e sirene	12
Art. 44 Dispositivi sonori di allarme	12
Art. 45 Rumori, vibrazioni, esalazioni	12
Art. 46 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	12
Art. 47 Spettacoli e trattenimenti	13
Art. 48 Trasporto di oggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico	13
Art. 49 Rovinio di parti od accessori di fabbricati	13
Art. 50 Protezione in occasione di lavori	13
Art. 51 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	13
Art. 52 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	13
Art. 53 Carichi sospesi	13
Art. 54 Recinzioni	14
Art. 55 Detenzione e deposito di materiale infiammabile	14
Art. 56 Contatori di gas e bombole	14
Art. 57 Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza	14
Art. 58 Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni	14

Art. 59 Fuochi artificiali.....	14
Art. 60 Uso delle risorse idriche potabili	15
TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.....	15
Art. 61 Tutela degli animali domestici	15
Art. 62 Protezione della fauna selvatica.....	15
Art. 63 Animali molesti.....	15
Art. 64 Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato.....	15
Art. 65 Mantenimento dei cani	15
Art. 66 Trasporto di animali su mezzi pubblici.....	16
Art. 67 Animali liberi.....	16
TITOLO VII - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI –INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	16
Art. 68 Obbligo di vendita	16
Art. 69 Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita	16
Art. 70 Esposizione prezzi e tabelle obbligatorie	16
Art. 71 Contegno degli esercenti il commercio.....	16
Art. 72 Inseadamento attività produttive, commerciali e similari	17
Art. 73 Requisiti di sicurezza e igienico – sanitari dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (call center, phone center e Internet Point).....	17
Art. 74 Disposizioni speciali per le sale giochi ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco	18
TITOLO VIII – SANZIONI.....	19
Art. 75 Accertamento, contestazione e definizione del trasgressore.....	19
Art. 76 Rimessa in pristino	20
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 77 Abrogazione di norme precedenti.....	20
Art. 78 Entrata in vigore.....	20
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.....	23
In modifica al regolamento esistente con aggiornamento a compendio delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana	23
ART. 1 Normativa di riferimento e limiti del Regolamento.....	24
ART. 2 Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale	24
ART. 3 Disimpegno del servizio di Polizia Rurale.....	24
ART. 4 Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Area.....	24
ART. 5 Costruzione di case di abitazione	24
ART. 6 Fognature.....	24
ART. 7 Stalle.....	24
ART. 8 Concimaie.....	25
ART. 9 Igiene di case di civile abitazione ed edifici in genere.....	25
ART. 10 Prevenzione incendi in luoghi abitati -Depositi di esplosivi e Infiammabili.....	25
ART. 11 Pascolo degli animali su aree pubbliche o private e lungo le strade pubbliche	25
ART. 12 Conduzione di animali di affezione per le strade e vie pubbliche e custodia ai sensi della Ordinanza Min. Sal. 10.09.2004	26
ART. 13 Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie.	26
ART. 14 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.....	26
ART. 15 Espurgo di fossi e canali.....	26
ART. 16 Distanze per fossi, canali ed alberi.....	26
ART. 17 Recisione di rami protesi e radici.....	27
ART. 18 Aratura dei terreni e miglioramenti fondiari.....	27
ART. 19 Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee. Uso delle risorse idriche potabili.....	27
ART. 20 Difesa contro le malattie delle piante -Denuncia obbligatoria.....	27
ART. 21 Difesa contro infestazione da animali parassitari	28
ART. 22 Igiene degli allevamenti di animali,.....	28
ART. 23 Atti vietati sulle aree pubbliche, sulle strade e sul terreno.....	28
NORME RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE	30
ART. 24 Premesse	30
ART. 25 Finalità.....	30
ART. 26 Ambito di applicazione.....	30
ART. 27 Individuazione ambito zonale per il territorio comunale	30
ART. 28 Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue.....	30
ART. 29 Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento, delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente.....	31
ART. 30 Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e dei concimi minerali	31
ART. 31 Accumulo temporaneo.....	32
ART. 32 Zona di tutela e di rispetto.....	32
ART. 33 Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.....	32
ART. 34 Accertamento delle violazioni e sanzioni.....	33
ART. 35 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.....	33
ART. 36 Inottemperanza di ordinanza.....	33

ART. 37 Sequestro e custodia di beni 33
ART. 38 Norma di rinvio. Applicazione sanzioni in via analogica 33
ART. 39 Disposizioni finali e transitorie 33
ART. 40 Diffusione 34
ART. 41 Norma di rinvio. Applicazione sanzioni in via analogica 34
ART. 42 Disposizioni finali e transitorie 34